

CAMERA DEI DEPUTATI N. 615

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione
previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949

Seduta del 18 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i più gravi impegni dell'attuale politica agraria è certamente quello di ridurre l'eccessivo divario esistente fra i redditi provenienti dall'agricoltura e dalle altre attività economiche: ciò che, oltre a costituire, per sé stesso, un obiettivo di altissimo valore sociale, rappresenta pure una condizione necessaria per assicurare la soluzione di altri problemi del settore e da cui dipenderà, in definitiva, la capacità della nostra agricoltura di competere con la concorrenza internazionale.

Sui redditi agricoli incide in misura sempre crescente il costo del lavoro, soprattutto per effetto dell'abbandono delle campagne da parte di notevoli masse di lavoratori, e pertanto è sempre più avvertita la necessità di una maggiore diffusione della meccanizzazione agricola, per consentire la lavorazione dei terreni con l'impiego di minori aliquote di mano d'opera; conformemente del resto, alla tendenza generale dell'agricoltura nei Paesi più progrediti.

Tale esigenza trova la più convincente conferma nel notevolissimo aumento delle richieste di interventi statali da parte di

coltivatori per il finanziamento degli acquisti di macchine agricole, in misura di gran lunga eccedente le disponibilità previste dalle leggi in vigore.

Appare perciò indispensabile disporre un ulteriore aumento del fondo di rotazione istituito dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, che consente di operare in modo rapido ed efficiente nel settore della meccanizzazione agricola e di attuare altri interventi ugualmente diretti al miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne.

A tal fine si propone con l'unito disegno di legge una nuova autorizzazione di spesa dell'importo di 10 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, facendo fronte al maggiore onere relativo all'esercizio in corso con riduzione dell'accantonamento di 25 miliardi iscritto nel capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione al disegno di legge per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice: accantonamento che supera le possibilità di effettiva utilizzazione nel corso, ormai già avanzato, di quest'anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 2.

Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.